## anlpa.ANPAL.Registro\_Delibere Comitato Ricorsi di Condizionalita.R.0000019.23-07-2019



## DELIBERA N. 29 del 20 Giugno 2019

## IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l'impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Signatura avverso il provvedimento emanato da INPS di avente ad oggetto l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione prevista per i collaboratori continuati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL), per rioccupazione con nuovo lavoro superiore a 5 gg. Ricorso pervenuto all'ANPAL tramite raccomandata A/R del 13/03/2019, e integrato tramite ulteriore raccomandata A/R in data 04/04/2019;

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Signovieno invece di far ricorso all'INPS, nei tempi e con le modalità specificate nella lettera di comunicazione del recupero



dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, presenta ricorso direttamente al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, sia inammissibile, in quanto non avente ad oggetto un provvedimento emanato da un Centro per l'Impiego.

## P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente. Si trasmette, altresì, tale Delibera alla sede INPS di Roma per i seguiti di competenza.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente

Salvatore Pirrone

Il Segretario

Rita De Rinaldis